

Cambio di residenza in tempo reale

Dal 9 maggio 2012 i cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche di cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall'estero, cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, non solo allo sportello comunale, ma anche con le seguenti modalità:

- **per raccomandata all'indirizzo: Comune di Pontebba – Piazza Garibaldi 1 – 33016 Pontebba**
- **per fax al numero 0428 91133**
- **per via telematica: PEC comune.pontebba@certgov.fvg.it – MAIL anagrafe@com-pontebba.regione.fvg.it**

inviando i modelli allegati debitamente compilati e firmati.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e di tutte le persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente, che se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.

In particolare, la trasmissione telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

- a) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
- b) che il dichiarante sia identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica, carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
- c) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
- d) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

I cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea devono allegare la documentazione di cui all'allegato A.

I cittadini di uno Stato appartenente all'Unione Europea devono allegare alla dichiarazione la documentazione di cui all'allegato B.

A seguito della dichiarazione resa, l'Ufficio Anagrafe procederà entro i 2 (due) giorni successivi, a registrare le variazioni, con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione stessa. L'Ufficio provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione o variazione. Trascorsi 45 giorni dalla dichiarazione resa, senza che sia stata effettuata la comunicazione dei requisiti mancanti, l'iscrizione o variazione si intende confermata.

In caso di accertamento negativo ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti, l'Ufficiale d'Anagrafe provvede alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti e questi ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990 entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione ha diritto a presentare per iscritto le proprie osservazioni; il ricevimento di tale comunicazione interrompe i termini del procedimento i quali iniziano a decorrere nuovamente dalla data di presentazione delle osservazioni o in mancanza dalla scadenza dei 10 gg. di cui sopra.

Qualora dagli accertamenti dei requisiti, risulti che le dichiarazioni rese sono mendaci, si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono la decadenza dai benefici acquisiti per

effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. L'Ufficiale d'anagrafe provvederà a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza le discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti. (art. 19, comma 3, DPR n. 223/1989).